

TRIBUNALE DI ANCONA

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DI ACCORDO DI CONCORDATO MINORE

PROCEDURA FAMILIARE

Ai sensi degli artt. 74 e ss, D. Lgs. n. 14/2019(CCII)

Sig.ri: MANCINI GIULIANO E MANCINI GIORDANO

O.C.C: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Giacomo Spinaci

I signori:

GIORDANO MANCINI, nato a Senigallia il 2.11.1961, CF MNCGDN61S02I608H, residente a

GIULIANO MANCINI, nato a Corinaldo il 27.1.1968, CF MNCGLN68A27D007T, residente a

di seguito insieme individuati anche come "Ricorrenti", rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J, avvtombolini@siriopec.it) e Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascaleggi@puntopec.it), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Ancona, Via Sandro Totti 7, espongono quanto segue.

I Ricorrenti hanno presentato richiesta all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona di nomina di un Gestore della crisi (**doc. 1**), sul presupposto di una situazione di sovraindebitamento in cui entrambi si trovano in ragione essenzialmente di garanzie personali assunte ormai molti anni fa a supporto di società in cui operavano e ormai chiuse da tempo (alcune in procedura concorsuale). Il decorso negativo dell'attività ha comportato poi un trascinamento anche sulle rispettive posizioni e debiti personali (mutuo per la casa, finanziamenti assunti in proprio per far fronte alla situazione).

Nonostante abbiano subito già il pignoramento e la vendita delle rispettive abitazioni, pure a distanza di tanti anni risultano ancora debiti residui, alcuni iscritti in Centrale rischi (seppure si ritiene ampiamente messi a perdita, ove non anche prescritti) neppure agevole ricostruirne la titolarità, in ragione delle plurime cartolarizzazioni.

Tale situazione rende difficile per i ricorrenti rientrare in una vita "normale" e poter programmare il lavoro e gli impegni familiari, per entrambi gravosi (come si dettaglia infra). Oggi entrambi sono lavoratori autonomi a P. Iva, con redditi che nonostante l'impegno a

malapena consentono di affrontare le esigenze ordinarie, senza margini per confidare nel rientro dei debiti risalenti alla precedente attività.

Di qui lo sforzo di cercare, per quanto loro possibile, risorse esterne, presso una familiare (la sorella), per cercare di proporre una soluzione di una qualche soddisfazione ai creditori, per quanto stralciata certamente superiore e migliorativa rispetto alla situazione attuale. Dal lato dei creditori nessuna iniziativa è da tempo intrapresa, ben chiara la sostanziale inconsistenza di un patrimonio sul quale confidare, essendo stato già aggredito in passato quanto disponibile, con le ricordate esecuzioni immobiliari sulle abitazioni

In data 8.2.2023 è stato nominato Gestore della Crisi dall'OCC l'Avv. Giacomo Spinaci, che ha accettato l'incarico (doc. 2).

Condivisa con il Gestore la documentazione e le informazioni da questi richieste, e avuta la disponibilità dalla sorella a supportare la proposta di concordato minore condizionatamente all'omologa,

espongono

ai creditori la **proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. del CCII**, redatta con l'assistenza dei legali suindicati, e con l'ausilio dell'OCC avente sede nel circondario del tribunale competente, con il Gestore dallo stesso nominato.

Si precisa che si tratta di procedura familiare ex art 66 ccii, per cui la competenza viene attratta dal medesimo Giudice, nella medesima procedura

INDICE

1) PREMESSA	
2) L'ORIGINE DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA FAMILIARE. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE	7
3) EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE E ATTI IMPUGNATI	9
4) IL PASSIVO COMUNE A ENTRAMBI I RICORRENTI	10
5) GIORDANO MANCINI	11
5.1) PASSIVO	11
5.2) L'ATTIVO	13
5.2.1 IMMOBILI	14
5.2.2 BENI MOBILI, LIQUIDITÀ E CONTI CORRENTI	14
5.2.3 - REDDITO DA LAVORO AUTONOMO	15
5.3) SITUAZIONE FAMILIARE, SPESE DI MANTENIMENTO	15
6) GIULIANO MANCINI	16
6.1) PASSIVO	16
6.2) ATTIVO	18
6.2.1 IMMOBILI	18
6.2.2 BENI MOBILI, LIQUIDITÀ E CONTI CORRENTI	18
6.2.3 CREDITI FUTURI E REDDITO	19
6.3) SITUAZIONE FAMILIARE, SPESE DI MANTENIMENTO	19
7) LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE	20
7.2 IL PIANO DEI PAGAMENTI	22

Sono entrambi titolari di impresa individuale cd “sotto soglia”, secondo i requisiti dimensionali dell’art 74 lett. d)², unica attuale fonte del loro reddito, per cui necessitano la continuità.

Nessuno di loro è “*assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

2.2. Quanto ai *PRESUPPOSTI SOGGETTIVI* di cui agli artt. 75-76-77, i Ricorrenti:

- sono soggetti legittimati a proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 65 c. 1 ccii: sono infatti persone fisiche, iscritte al Registro Imprese, che rientrano nei requisiti dimensionali del cd imprenditore minore.

Nel dettaglio:

Giuliano Mancini è lavoratore autonomo, titolare di P Iva 02712920418 in regime forfettario, svolge attività di consulenza organizzativa e tecnica presso imprese attive nei servizi di controllo tecnico delle attrezzature di lavoro;

Giordano Mancini è lavoratore autonomo, titolare di P Iva 02494330422 in regime forfettario, svolge attività di consulente e formatore per i temi ESG presso aziende di vari settori merceologici e istituti di formazione.

- Non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (infra dettaglio);
- Dichiarano inoltre:
 - di aver fornito la documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 75 e 76 CCII, a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere³;
 - di non essere già stati esdebitati negli ultimi cinque anni;
 - di non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte⁴;
 - di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale diverso da quanto evidenziato (vd. *infra*).

²Ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 negli ultimi tre esercizi; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 negli ultimi tre esercizi; 3) un ammontare di debiti non superiore a € 500.000,00.

³La norma richiede : a) il piano, inserito nel corpo della presente Proposta; b) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, nonché, se muniti, del relativo domicilio digitale (cfr. all. a); c) la dichiarazione sugli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. all. b); d) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (cfr. all. ti c-e); e) la Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato, la quale si è attivata per gli adempimenti di legge, dopo l’accettazione dell’incarico, e ha comunicato la richiesta ricevuta sia all’Agente della riscossione che agli Uffici fiscali competenti ex art 76 c. 4 CCI (cfr. all. f).

⁴La circostanza è non solo dichiarata, ma comprovata dalle procedure esecutive immobiliari attivate in passato.

Nel caso di specie non sussistono le condizioni di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII.

3. Ricorrono altresì i presupposti per l'attivazione di una PROCEDURA FAMILIARE ai sensi dell'art. 66 CCI, applicabile sia al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che al concordato minore, per i soggetti ammessi a tali "procedure minori", per cui "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune" e "che le masse attive e passive rimangono distinte".

Vi è infatti, come da ipotesi ricorrenti che la giurisprudenza ha già affrontato in senso conforme anche in vigenza della L 3/2012, la chiara esigenza di addivenire a una definizione globale della situazione, riguardante sia debitori sociali che personali dei fratelli, ferma la distinzione delle reciproche masse attive e passive per ciascun soggetto, formulando una proposta che esprima un collegamento negoziale tra le varie posizioni.

La procedura unitaria prevede la regolazione in unico progetto, anche per ragioni di economicità, presso il Tribunale di Ancona, competente ex artt. 27 c. 2 e 65 e 66.

4. Dall'esame dello stato passivo emerge l'origine comune della posizione debitoria, oltre al vincolo familiare.

Il debito complessivo ad oggi (dato atto che precedentemente sono state liquidate in sede esecutiva le rispettive abitazioni, ma con soddisfazione parziale dei creditori procedenti) è di circa . in larga parte comune, per i debiti riferibili all'attività imprenditoriale svolta insieme sotto forma societaria con le società QUALITYNET SRL - IN LIQUIDAZIONE, sede legale in Via Piazzetta Montale - Casarano (LE) - P iva 01354700427 (società che ha subito procedura di concordato preventivo, completamente eseguito e chiuso nel 2012, oggi quindi cessata, **doc. 3**) che si occupava di consulenza aziendale su modelli organizzativi e sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza e l'ambiente, NETPOWER SRL - IN LIQUIDAZIONE con sede a Casarano (LE) Via Industriale snc - c/o incubatore di sviluppo Italia, P. Iva 03837550759 (società cessata nel 2011 - **doc. 4**) che si occupava di formazione e supporto tecnico alle imprese del settore autoriparazione; NUOVI ORIZZONTI INSIEME SRL, P Iva 01399330420 (**doc. 5**) che si occupava di consulenza e formazione per la vendita di prodotti e servizi. Vi è poi un consistente, almeno "figurativo", debito residuo per i mutui ipotecari a suo tempo accesi sulle abitazioni eseguite, rimasto insoddisfatto nonostante la vendita delle stesse case, che ha registrato una enorme svalutazione degli immobili nelle successive aste tenutesi, così che all'esproprio delle case neppure è seguita l'estinzione del debito ipotecario.

5. Sono state svolte dai creditori le seguenti procedure esecutive, tutte definite:

- Giuliano Mancini: procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Pesaro, RG
n. 100/2013, definita con la vendita della casa sita in via
N (doc. 6).
- Giordano Mancini: procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Ancona, a
carico dello stesso e della coniuge Scipione Anna, definita con la vendita
della casa sita in N (doc. 7).

Le famiglie si trovano quindi a non aver estinto i debiti, nonostante la perdita della casa, e a non riuscire a farvi fronte per intero con le proprie risorse, neppure in prospettiva.

6. In questa situazione si inserisce l'istanza di accesso alla procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento de quo, volta, trattandosi di soggetti giovani e capaci, che necessitano del cosiddetto *refresh start*, per poter recuperare una qualche serenità economica, e nel contempo offrire ai creditori una soddisfazione, seppure stralciata, migliorativa rispetto all'attuale prospettiva. Ciò nello spirito della norma sia europea (cd direttiva Insolvency, Dir 219/2013) che nazionale (CCII).

7. Per la presente proposta i ricorrenti hanno raccolto la disponibilità di un congiunto a mettere a disposizione una somma consistente, in relazione alle concrete possibilità, da offrire ai creditori (finanza esterna) di €) complessivi, e subordinatamente al passaggio in giudicato dell'omologa, e in un arco temporale praticamente immediato, entro giorni 40 (quaranta) dall'avveramento di tale condizione.

8. La domanda è unitaria seppure distinta per masse attive e passive, ex art 66 c. 3, norma che garantisce il rispetto dell'art. 2740 cc e del concorso dei creditori

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi,

DEPOSITANO

a norma degli artt. 66 e 74 e ss. CCII la presente

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE FAMILIARE

corredata dalla Relazione particolareggiata a firma dell'Avv. Giacomo Spinaci (doc. 8), e dagli ulteriori documenti e dichiarazioni *ex lege* richiesti, con specifico dettaglio per ciascuno dei ricorrenti:

- a) dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti (doc. 9) e situazioni patrimoniali ed economiche delle rispettive p. Iva degli ultimi 3 anni (doc. 10);
- b) elenco dei creditori, con le cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e indirizzo digitale (doc. 11);

d) dichiarazione relativa a atti di straordinaria amministrazione/dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni (doc. 12);

e) redditi dei familiari conviventi (doc. 13);

La presente domanda rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei Signori Mancini Giordano e Giuliano.

I Ricorrenti si impegnano, ove si ritenga, ad integrare la presente domanda laddove, a giudizio del Tribunale meriti un chiarimento, modifiche e/o integrazioni e a prestare ogni collaborazione per la migliore esecuzione delle attività liquidatorie richieste con la presente istanza.

Ove infine la presente proposta di concordato minore non trovi i presupposti per la sua approvazione, si riserva di chiedere la conversione in procedura di liquidazione controllata ex art. 83 CCII (ipotesi per la quale verranno meno le disponibilità di finanza esterna come infra precisato).

Così qualificata la domanda, comprovante l'ammissibilità ed illustratene le ragioni poste a fondamento, si passa alla disamina delle cause, dell'attivo e del passivo e del piano proposto.

* * *

- 2) L'ORIGINE DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA FAMILIARE. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE

OMISSIS

OMISSIS



l'accumulo di risparmi da poter destinare ai creditori, né risultano margini di rilievo anche nell'attualità per poter detrarre importi dai redditi correnti, al netto dei costi di mantenimento e delle spese strettamente necessarie per la vita quotidiana, che assorbono in sostanza ogni risorsa reddituale.

La proposta formulata si rende possibile grazie all'apporto di una finanza esterna di € 0 complessivi che viene messa a disposizione - entro 40 giorni dal giudicato dell'omologa - da parte _____ a dei Ricorrenti, _____ ni (doc. 40) condizionatamente all'omologa e quindi all'approvazione da parte dei creditori, ferma l'applicabilità del cd cram down fiscale e previdenziale, come per legge, trattandosi di accordo maggiormente conveniente rispetto a ogni alternativa liquidatoria, come si vedrà infra.

In ottica di valutazione di convenienza infatti rispetto all'alternativa liquidatoria lo stesso D. Lgs. 14/2019 circoscrive il campo dei beni e crediti ricompresi all'interno della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 c.4 l. b)⁶.

La proposta di ristrutturazione della situazione di crisi viene quindi attivata con l'apporto da parte di terzi di risorse esterne in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, come richiesto dall'art. 74 c. 2 CCII (doc. 40), oltre che con l'apporto dei risparmi che i ricorrenti sono riusciti a raccogliere in vista dell'accesso alla procedura.

Alla luce di tale situazione, i Ricorrenti formulano la presente proposta di concordato minore, che può essere quindi così sintetizzata:

7.1 ATTIVO A DISPOSIZIONE:

Premesso che l'orizzonte temporale della procedura si prospetta pressoché immediato (pagamento in 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa), l'importo messo a disposizione dei creditori è complessivamente di € _____ :

- o Giordano Mancini: totali € _____ (finanza propria per € _____) 00 e finanza esterna per € _____
- o Giuliano Mancini: totali € _____ (finanza propria per € _____) 0 e finanza esterna per _____
(già sostenuto da Giuliano Mancini l'acconto per l'OCC previsto nella misura del 30% del totale _____)

La finanza esterna viene messa a disposizione dalla Sig. _____ ini, per € _____ in spirito di liberalità e per agevolare la buona riuscita della procedura attivata _____

⁶Art. 268 c. 4D.Lgs.14/2019: "Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia[...]"

⁷ Il disavanzo di € 40,00 rimane a fondo per imprevisti di procedura.

La sig.ra _____ sottoscrive il presente piano assumendo la garanzia di tale pagamento, limitatamente alla somma indicata e condizionatamente al passaggio in giudicato dell'omologa.

In sintesi si offre la pronta soluzione di importi maggiorati rispetto alle finanze disponibili, mettendo a disposizione liquidità altrimenti inesistente

Di fatto non vi è alcuna prospettiva di ricavo dalle trattenute reddituali su cui confidare in ipotesi di liquidazione controllata

Pertanto la proposta è vantaggiosa e maggiormente conveniente dell'alternativa liquidatoria, offrendo somme certe, in tempi rapidissimi, e di maggiore soddisfazione per i creditori.

Ciò è espresso con evidenza con la proposizione di una percentuale di soddisfo anche per i creditori cd "incapienti" (degradati da privilegio a chirografo).

Si rinvia sul punto della convenienza e della incapacienza dei privilegi al successivo paragrafo. Quanto appena evidenziato è rilevante ai fini dell'attestazione di incapacienza del Gestore della Crisi (art 75 c. 2 CCII).

Gli importi sopra previsti verranno versati in un conto dedicato, che verrà aperto dai Ricorrenti a seguito dell'omologa (e da cui verranno effettuati i versamenti delle somme in adempimento dell'accordo) entro 60 gg dal suo passaggio in giudicato e subordinatamente a tale evento.

L'importo messo a disposizione della procedura e destinato ai creditori è di € _____. Il disavanzo di € 40,00 rimane a fondo per imprevisti di procedura.

Trattandosi di 2 posizioni collegate, con debiti in parte comuni, l'importo della finanza esterna viene "scorporato" in due sottocategorie (€ _____/0 per Giordano Mancini ed € _____ per Giuliano Mancini) e imputato a soddisfazione dei creditori comuni e personali dei singoli ricorrenti.

Si precisa che per la Signora Anna Scipione (coniuge di Giordano Mancini, CF SCPNNA66L61D708Q) si chiede di fruire dell'esdebitazione ai sensi dell'art 79 ccii essendo la stessa garante in solido di alcune posizioni e soggetto privo di beni, al di fuori della vecchia auto (doc. 28) e beneficia del piano proposto solo in quanto coobbligata. La stessa infatti non è titolare di debiti personali non in comune con gli altri ricorrenti.

7.2 IL PIANO DEI PAGAMENTI

Si precisa preliminarmente che nel caso di specie non vi è un obbligo di formazione di classi ai sensi del CCI, che come noto l'attivo proveniente da finanza esterna è liberamente collocabile.

Il piano dei pagamenti prevede una unica e sostanzialmente immediata soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (previa comunicazione da parte dei creditori dei rispettivi IBAN).

La tabella seguente dettaglia il contenuto della proposta, che tiene conto della distinzione delle masse attive e passive distinte per i due fratelli, atteso che i rispettivi piani sono condizionati e collegati reciprocamente:

TAB. 7- PROPOSTA

DETTAGLIO CREDITORI	IMPORTO	%	ATTIVO DA RIPARTIRE		TOTALE RIPARTO
			GIORDANO	GIULIANO	
A - PREDEDUZIONI					
OCC	100%	100%			
COMPENSO PROFESSIONISTI					
FONDO SPESE	100%	100%			
A - TOTALE PREDED.		100%			*
B) PAGAMENTO INTEGRALE NON AMMESSO AL VOTO	fino a capienza priv				
	100%	100%			
B - TOTALE		100%			
C) CREDITORI AMMESSI AL VOTO					
(G C: As		4 %			
		4 %			
		4 %			
		4 %		5	6
		4 %			
		4 %			3
		4 %			
E)		4 %			
E)		4 %			111
		4 %			
(DEGRADATO INCAPIENTE)	J	4 %			
C - TOTALE		4 %			
TOTALE A+ B+ C	(importo acc. OCC)				arrotondato a

Il disavanzo di € 40,00 rimane a fondo per imprevisti di procedura.

Come indicato, il presente accordo, in caso di auspicata omologa, viene offerto sul presupposto della piena esdebitazione "tombale" degli istanti per tutti debiti anteriori alla data odierna verso i creditori indicati, oltre che per la coobbligata Anna Scipione.

Nel dettaglio:

A. PREDEDUZIONI: PAGAMENTO DEL 100% DELLE SPESE DI PROCEDURA, pari a €

L'importo risulta comprensivo delle seguenti voci:

- Compenso OCC Camera di Commercio delle Marche: € 10,00 comprensivi di iva e cpa a saldo del dovuto per l'assistenza fornita nella redazione del presente accordo, già corrisposto l'acconto del 30% pari a €. L'importo risulta dal preventivo sottoscritto in data 31.5.2023 dai Ricorrenti e predisposto dall'OCC (doc. 41) il cui acconto è stato pagato con attivo di Giuliano Mancini (doc. 34), anche il saldo è previsto che attinga a tale attivo;
- Compenso dei legali degli istanti: quanto al compenso dovuto ai legali, Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, comprensivo di studio, predisposizione del ricorso e del piano e attività collegate, che le stesse hanno quantificato in complessivi € 10,00 oltre accessori (accettato dai Ricorrenti con la firma del presente ricorso), al fine di agevolare l'omologa del piano proposto e di non gravare i costi delle prededuzioni, le stesse hanno accettato di prevederne il pagamento dopo l'avvenuta esecuzione del piano, il tutto condizionatamente all'omologa;
- Importo in prededuzione, importo forfettario a disposizione per la registrazione della sentenza di omologa e per le spese bancarie (bonifici etc), pagato con attivo di Giordano Mancini;

B. INPS (NON VOTANTE): 100% FINO A CAPIENZA DEL PRIVILEGIO (GIULIANO MANCINI): pari a € 10,00 il credito complessivo di € 10,00. L'importo per tale quota (capiente) di € 10,00 viene riconosciuto al 100%, e quindi senza voto, fino a capienza del privilegio mobiliare, incapiente e degradato (con diritto di voto) il restante importo di € 0,00 come attestato dal Gestore della crisi nominato.

C. CREDITORI (AMMESSI AL VOTO): pagamento al 4% del credito, pari a complessivi € 4,00
di cui € 2,00 da finanza riferibile a Giuliano Mancini e € 2,00 da finanza riferibile a Giordano Mancini).

Vi fanno parte tutti i creditori (a parte Inps per la parte capiente) chirografari e privilegiati mobiliari, degradati al chirografo per incapienza. Per tutti è prevista una identica percentuale di soddisfo, con risorse provenienti dall'attivo nella misura indicata nella superiore tabella n. 7.

Tabelle di voto:

Ai fini del corretto calcolo delle percentuali di voto, nel rispetto della previsione di esposizione delle due distinte masse attive e passive, si espone di seguito la tabella dei creditori con le rispettive percentuali:

TAB. 5 -GIORDANO MANCINI - CREDITORI VOTANTI E PERCENTUALI DI VOTO

	CREDITORE	IMPORTO	%
	PASSIVO COMUNE		
1	FINANCE) A		35,8%
2			6,25%
3			14,2%
C	PASSIVO PERSONALE		
4		0	3,4%
5		0	27,6%
6		0	12,5%
7			0,32%
	TOTALE CREDITORI VOTANTI GIORDANO MANCINI	74	100%

Per le somme iscritte a ruolo si dà inoltre evidenza della composizione degli enti creditori, in base all'estratto di ruolo Ader alla data dell'8.3.2023 (doc. 18).

TAB. 6 - ADER (ENTI) GIORDANO MANCINI

Ente	Cartella	priv	Chiro	Totale
	0032018000746	10	2	5
	003201900089408	0		
	Tot		6	5
	00320200008848	00		
	00320210003765	00		
	0032022000069	000		
	00320230000481	00	2	
	00320190001314	00		
	TOT	-----	4	50
	30320180000532	00	16	9
	30320180001814		1	9
	30320190000407	0	6	

	3032019000184088			
	303201900023591			
	303202100006236			
	30320220000720			
	30320220000204			
	TOT			29
	0032018001016			
	0032019001147			
	003201900124			
	003202100028			
	003201900013			
	003202300025			
	003201900107			
	003202000035			
	00320220009			
	00320220008			
	TOT			
	003202000101			
	0032021000285			
	TOT	----		3
	003202260004	----	100	100
	Totale			

TAB. 7 -GIULIANO MANCINI- CREDITORI VOTANTI E PERCENTUALI DI VOTO

	CREDITORE	IMPORTO	%
A	PASSIVO COMUNE		
1	IT/		58,92
2			10,28
3			23,29
C	PASSIVO PERSONALE		
1	DALLA ADRIANO)		5,10
2	CHIRO)		2,41
	TOTALE CREDITORI VOTANTI GIULIANO MANCINI		100%

7.3 LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (CON APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 D LGS 14/2019): LA MISURA APPREZZABILE DELLA FINANZA ESTERNA E L'INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE

Il piano proposto accorda una misura apprezzabile di finanza esterna messa a disposizione condizionatamente all'omologa, che altrimenti i creditori non avrebbero.

Si tratta di un attivo aggiuntivo di € _____ peraltro disponibile in tempi rapidissimi (entro 40 giorni dal giudicato dell'omologa). Un pagamento istantaneo che rappresenta una evidente e consistente convenienza del piano rispetto a qualsiasi prospettiva liquidatoria alternativa.

Il Gestore nella sua relazione ha peraltro dato atto della incapacienza del patrimonio mobiliare rispetto ai privilegi generali dell'erario: tutti i creditori risultano completamente incapienti in ipotesi di liquidazione, ferma la garanzia fornita nel piano al creditore privilegiato _____ per il debito Giuliano Mancini, per la somma "capiante" (€ _____), dopo il pagamento delle prededuzioni come per legge) degradato il resto (e pagato in percentuale come gli altri).

Quanto all'incapienza totale del creditore _____ per Giordano Mancini, in ipotesi liquidatoria si assume che anche per esso vi sarebbe incapacienza totale, laddove lo stesso dovrebbe sostenere spese in prededuzione (che nel piano vengono supportate dal fratello).

Comunque, anche assumendo in via di sola ipotesi che l'intera finanza "propria" vada a soddisfazione del creditore privilegiato mobiliare (€ _____ senza onere di prededuzioni) si evidenzia che il piano accorda agli enti per il debito riferibile a Giordano Mancini, una somma superiore a tale importo (il 4% corrisponde a complessivi _____).

Si fa quindi rinvio all'attestazione di incapacienza contenuta nella Relazione del Gestore, come previsto dall'art. 75 c. 2D. Lgs. 14/2019 secondo cui "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."

Rinviando nel dettaglio a tale attestazione, ai fini della valutazione di incapacienza occorre valutare quale sia l'importo "realizzabile" dai creditori con privilegio mobiliare "*in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione*" in danno dei signori.

Ebbene, in caso di liquidazione, si è evidenziato *supra* che non vi sarebbero risorse disponibili, oltre la liquidità messa a disposizione (€ _____) per Giordano Mancini e (€ _____) per Giuliano Mancini) da destinare in primis alle prededuzioni (OCC e prededuzioni, posto che la rinuncia al pagamento diretto è condizionata alla sola omologa del concordato e non si applica alla liquidazione).

Allo stesso tempo, appare manifesta ed innegabile la circostanza che gli stessi non riescano a ricavare dalle proprie rispettive entrate mensili alcuna somma da destinare ai creditori, vista

l'esiguità degli importi ricavabili dallo storico, il carico familiare di cui si è dato atto, oltre che la evidente alea dei profitti attendibili dall'attività autonoma.

Il ragionamento sull'incapienza porta con sé anche quello della maggior convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria.

La convenienza rileva e viene evidenziata dal Gestore anche in ordine all'attestazione ex art 79 c.3 ccii secondo cui *"il giudice, [...], omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria [...]"*.

Prosegue, poi, il medesimo c. 3 *"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."*

La presente Proposta di Concordato Minore è sicuramente più conveniente rispetto sia all'alternativa delle esecuzioni individuali di singoli creditori che all'alternativa della Liquidazione Controllata del sovraindebitato in virtù dell'apporto di Finanza Esterna qui previsto a beneficio di tutto il ceto creditorio, in mancanza del quale i creditori rimarrebbero totalmente insoddisfatti, considerata la consistenza del patrimonio e dei redditi dei ricorrenti. Risulta una indubbia convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria:

- sia dal maggior importo messo a disposizione dei creditori (al netto delle prededuzioni, che comunque graverebbero anche in caso di procedura di liquidazione controllata): con la presente proposta infatti, viene destinata ai creditori la somma netta di € _____ contro la totale assenza di beni in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss;
- sia dai tempi di pagamento del debito (60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa), praticamente istantanei e neppure lontanamente confrontabili con altre procedure e iniziative

Il confronto con la pronta liquidazione di una somma maggiore non può che far concludere per la maggiore convenienza dell'accordo, e per l'applicazione anche ove utile dell'art. 80 c. 3 sopra richiamato (omologa anche in ipotesi di non adesione da parte degli enti,

⁸ Il disavanzo di € 40,00 rimane a fondo per imprevisti di procedura.

ove decisivi, in quanto la proposta di soddisfacimento dei predetti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 80, comma 3), di cui si chiede sin d'ora l'applicazione da parte del Tribunale per l'ipotesi residua di voto negativo del creditore, ricorrendone i requisiti.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe recuperato sia sotto il profilo temporale, in quanto l'attivo della procedura verrà destinato ai creditori in un arco temporale minore.

8. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, i ricorrenti come sopra rappresentati difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 CCII, dei Sig.ri Giuliano Mancini e Giordano Mancini, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Giacomo Spinaci, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Giacomo Spinaci, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. d) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1 o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa, omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, dei Sig.ri Giuliano Mancini e Giordano Mancini;
- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo dei ricorrenti da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi

AVV. FABIOLA TOMBOLINI
ftombolini@avvtombolini.it
Via Sandro Totti n. 7 -Ancona

AVV. EMANUELA SCALEGGI
avvemanuelascaleggi@gmail.com
Via Sandro Totti n. 7 -Ancona

o simili o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento).

- estendere l'efficacia dell'adempimento del concordato minore anche per la Signora Anna Scipione (coniuge di Giordano Mancini) con richiesta di fruire dell'esdebitazione ai sensi dell'art 79 ccii essendo la stessa garante in solido di alcune posizioni e soggetto privo di beni, al di fuori della vecchia auto e beneficia del piano proposto solo in quanto coobbligata;

Si manifesta la disponibilità a apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Ci si riserva di formulare in corso di procedura espressa richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata, nelle fasi successive, in mancanza di omologa del concordato minore qui proposto.

Si producono in copia i seguenti documenti:

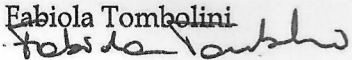
Elenco documenti

OMISSIS

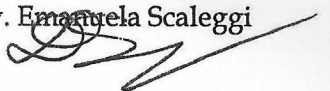
OMISSIS

Ancona 9 ottobre 2023

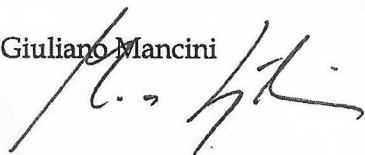
Avv. Fabiola Tombolini



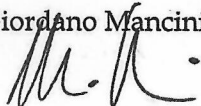
Avv. Emanuela Scaleggi



Giuliano Mancini



Giordano Mancini



Anna Scipione (limitatamente alla richiesta di estensione dell'esdebitazione)

Anna Scipione